



AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINA N. 1 DEL 02.01.2018

OGGETTO: : PIANO NEVE 2017-2018 - Aggiudicazione definitiva della gara d'appalto.
CIG - Z81211475A

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;

VISTO l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi per lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpate nell'A.R.A.P.- Azienda Regionale per le Attività Produttive;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'ARAP n. 136 del 26/02/2016 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Sutti quale Direttore Generale dell'Ente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 45 del 6.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'ARAP;

VISTA la delibera del C.d.A. n. 1 del 30/1/2017 e la successiva delibera di integrazione n. 7 del 1.03.2017, nonché l'ulteriore delibera complementare n. 72 del 20.04.2017, con le quali sono stati attribuiti al Direttore Generale poteri da esercitare con firma singola, ferme restando tutte le funzioni a lui già assegnate dall'art. 14 dello Statuto;

VISTA la proposta n.1162/3 del 18 dicembre 2017 sottoscritta dal Geom. Fabrizio Perfetti, con la quale è stato proposto:

- di aggiudicare la gara di appalto per l'affidamento lavori riguardanti la pulizia delle reti viarie degli agglomerati industriali di Pile, di Bazzano-Paganica e di Sassa, in caso di nevicate durante la stagione invernale 2017/2018 alla Ditta Movimento Terra di Anastasio Marco alle seguenti condizioni: ribasso del 10% sull'importo a base d'asta di € 2.000,00 oltre IVA e ribasso del 1,17% sull'importo a base d'asta di € 85,00 oltre IVA, rispettivamente a titolo di quota fissa e di quota oraria;

CONSIDERATO che l'argomento è afferente alle materie oggetto delle attribuzioni di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 1 del 30/1/2017;

RITENUTO di dover provvedere in proposito;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. di aggiudicare la gara di appalto per l'affidamento lavori riguardanti la pulizia delle reti viarie degli agglomerati industriali di Pile, di Bazzano-Paganica e di Sassa, in caso di nevicate durante la stagione invernale 2017/2018 alla Ditta Movimento Terra di Anastasio Marco alle seguenti condizioni: ribasso del 10% sull'importo a base d'asta di € 2.000,00 oltre IVA e ribasso del 1,17% sull'importo a base d'asta di € 85,00 oltre IVA, rispettivamente a titolo di quota fissa e di quota oraria;
3. di notificare copia del presente atto ai soggetti interessati, nonché agli Uffici interessati di ARAP, per quanto di rispettiva competenza;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina mediante affissione all'albo degli avvisi al pubblico della sede legale dell'ARAP per quindici giorni.


IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Sutti

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

la Ditta Movimento Terra di Anastasio Marco avente sede Legale in Via delle Palombare Nord, 28 67017 Pizzoli (AQ) P.I. 01863140669, , in persona del titolare Sig. Marco Anastasio, nato a L'Aquila il 10 maggio 1974, C.F., NSTMRC74E10A345A, in seguito denominata " Ditta Anastasio Marco"

E

l'A.R.A.P. - Azienda Regionale Attività Produttive - con sede legale in Pescara, Via Nazionale SS 602 km. 51+355 Centro Direzionale 2° piano 65012 Villanova di Cepagatti, C.F. 91127340684, in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Sutti, nato Cepagatti il 28/05/1954 (PE) C.F. STTNTN54E28E1320 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

PREMESSO CHE

- con bando prot. n. 1118/3 del 30 novembre 2017 l'Unità Territoriale n. 3 dell'A.R.A.P. ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs 163/06 per l'affidamento lavori riguardanti la pulizia delle reti viarie degli agglomerati industriali di Pile, di Bazzano-Paganica e di Sassa, in caso di nevicata durante la stagione invernale 2017/2018;
- entro il termine indicato nel bando (ore 12,00 del 15 dicembre 2015) è pervenuta solo l'offerta della Ditta Anastasio Marco avente sede Legale in Via delle Palombare Nord, 28 67017 Pizzoli (AQ);
- con verbale redatto in data 15 dicembre 2017 dal R.U.P. del Servizio Tecnico della suddetta Unità Territoriale, unitamente ai testimoni Sigg. Gianmarco Izzo e Muzi Giovanni, la gara è stata aggiudicata alla predetta Ditta Anastasio Marco avente sede Legale in Via delle Palombare Nord, 28 67017 Pizzoli (AQ) per un importo di € 1.800,00 oltre IVA a titolo di quota fissa, ed € 84,00 oltre IVA a titolo di quota oraria.;
- con Determina del D.G. Dott. Antonio Sutti dell'ARAP n. 1 del 02.01.2018 è stata aggiudicata la gara in via definitiva alla predetta Ditta Anastasio Marco;
- come espressamente richiesto dall'ARAP Unità Territoriale n.3, sono stati presentati il certificato della Camera di Commercio, la dichiarazione relativa agli automezzi che saranno impiegati per l'espletamento del servizio e la cauzione prevista all'art. 12 del bando;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il contratto ha per oggetto i servizi di sgombero neve e sghiacciamento della rete viaria dell'agglomerato industriale di Bazzano-Paganica di km 7, della rete viaria dell'agglomerato industriale di Pile di km 4 e della rete viaria dell'agglomerato industriale di Sassa di km 2, comprensivo della fornitura di sale per disgelo stradale, da eseguirsi, di base, nel periodo **1 dicembre 2017 - 15 aprile 2018**. L'A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila si riserva di estendere l'affidamento anche alla prossima stagione 2018-2019.

2. Per periodi esterni all'intervallo di cui al comma 1 (es. mese di novembre 2017, o successivamente al 15 aprile 2018), il servizio può essere comunque fornito, alle condizioni di cui al successivo art. 11.

Art. 2 – Ammontare del contratto, designazione delle prestazioni

1. L'ammontare complessivo degli oneri del presente contratto è determinato da una quota fissa invariabile che copre gli oneri della Ditta Anastasio Marco legati al fermo macchine, alla reperibilità e disponibilità dei mezzi e degli operatori e degli oneri connessi da garantire, senza eccezioni, per l'intero periodo di cui all'art. 1, nonché da una quota variabile in funzione del servizio effettivamente svolto e comprovato secondo le modalità di cui agli artt. successivi.

In particolare, la quota fissa su base mensile a seguito del ribasso di gara è fissata a corpo in **€ 1.800,00 (milleottocento,00)**, oltre I.V.A. 22%. Tale importo sarà riconosciuto alla Ditta Anastasio Marco indipendentemente dal numero delle prestazioni effettivamente svolte, da valutarsi come meglio precisato a seguire.

La valutazione della quota variabile, in funzione del servizio effettivamente reso, viene fissata, in **€/ora 84,00 (ottantaquattro/00)**, oltre I.V.A. 22%.

2. La quota fissa dovuta alla Ditta Anastasio Marco per il servizio è stabilita *a corpo*, secondo l'importo complessivo di cui al comma precedente; la stessa è fissa ed invariabile, senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sull'entità delle prestazioni, o sul valore attribuito alla qualità di dette prestazioni.

3. La quota variabile dovuta alla Ditta Anastasio Marco (servizio di sgombero neve e/o sghiacciamento delle aree di circolazione carrabili comprensiva della fornitura di sale) è determinato *a misura*, con l'applicazione dei valori unitari per singolo intervento di cui al comma 1.

4. Gli interventi di sgombero neve e di sghiacciamento stradale sono eseguiti a cura della Ditta Anastasio Marco, che deve, a tale riguardo, mettere a disposizione mezzi e attrezzature, delle quali deve dimostrare la piena disponibilità, nonché operatori specializzati, in numero sufficiente per coprire le esigenze del servizio.

5. La Ditta Anastasio Marco è obbligata ad impiegare attrezzature rispondenti alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, ai sensi della vigente normativa. Ai fini dell'espletamento del

servizio, si esplicita la dotazione minima di mezzi che la Ditta Anastasio Marco ha dichiarato di possedere:

a) **Autocarro gommato con lama anteriore** (potenza oltre 75 HP), e/o **Pala meccanica gommata con lama anteriore: n° 2 mezzi.**

b) **Automezzo con dispositivo spandisale: n° 2 mezzo** (eventualmente cumulabili con la voce precedente se dotati al tempo stesso di lama anteriore e dispositivo spargisale).

Art. 3 – Conoscenza dei luoghi

1. La Ditta Anastasio Marco assume il servizio in oggetto dopo avere preso atto dei luoghi dove debbono eseguirsi le prestazioni oggetto del presente servizio e nelle aree adiacenti e aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo delle prestazioni. In particolare, la Ditta Anastasio Marco:

a) ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e ha giudicato il servizio stesso realizzabile e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) è a conoscenza delle finalità che l'A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila intende perseguire con l'affidamento del servizio e concorda espressamente che esso riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo alle facoltà di applicazione delle penali e di risoluzione del contratto che l' A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila si riserva in caso di ritardo per negligenza della Ditta Anastasio Marco.

2. La Ditta Anastasio Marco non può quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente contratto.

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del servizio

1. La Ditta Anastasio Marco è tenuta a presentare, entro quarantotto ore dalla richiesta dell'Ente, copia dei libretti di circolazione e dei certificati assicurativi degli automezzi impiegati nel servizio, nonché delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per lo svolgimento del servizio in oggetto, ove richieste dal Servizio Tecnico dell'Ente.

2. In caso di mancata o ritardata presentazione, l'affidamento si intende revocato ad ogni effetto di legge, senza che la Ditta Anastasio Marco possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell' A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila, che provvederà ad incamerare la cauzione prestata dalla Ditta Anastasio Marco.

Art. 5 – Subappalto e intermediazione nel lavoro

1. E' fatto divieto alla Ditta Anastasio Marco di cedere o subappaltare tacitamente il servizio oggetto del presente contratto, fatto salvo il limite del 30% stabilito dall'art. 118, 2° co., 2° periodo, del D.Lgs. 163/2006.

2. Trovano applicazione limiti e divieti in materia di prestazioni di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003.

3. Per le infrazioni di cui ai commi precedenti e per quelle di cui al successivo articolo 6, tutte da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l' A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila procede alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 6 – Obblighi generali della Ditta Anastasio Marco

1. La Ditta Anastasio Marco è tenuta all'esatta osservanza delle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene sul lavoro ed in genere di tutte le leggi e norme in vigore sui lavori e servizi pubblici, nonché delle disposizioni delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie.

2. La Ditta Anastasio Marco ha l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in oggetto e, se costituito in forma di cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che per categoria venga successivamente stipulato. La Ditta Anastasio Marco è obbligata, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta Anastasio Marco anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

3. E' obbligo della Ditta Anastasio Marco adottare tutte quelle cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e la incolumità degli operai e delle persone addette comunque ai lavori, ai terzi e così pure per evitare danni ai beni pubblici e privati ed alla circolazione stradale. Ogni più ampia responsabilità ricadrà pertanto sull'impresa nel caso di infortuni, nonché su danni al patrimonio pubblico e privato, restandone sollevata l'Amministrazione. La Ditta Anastasio Marco risponde pienamente di eventuali danni procurati a terzi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

Art. 7 – Oneri specifici a carico della Ditta Anastasio Marco

1. Sono a carico della Ditta Anastasio Marco, e quindi da considerarsi compresi nel contratto e remunerati con i prezzi di contratto, i seguenti oneri:

- a) spese del personale specializzato per utilizzo degli automezzi per lo sgombero neve;
- b) spese del personale per lo spargimento di sale per lo sghiacciamento;
- c) spese per i combustibili per l'utilizzo dei mezzi durante il servizio;
- d) spese per l'approvvigionamento di cloruro di sodio per sghiacciamento stradale;

- e) spese per danni diretti e indiretti ovvero conseguenti allo svolgimento del servizio;
- f) provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni ad opere, persone e cose durante il servizio;
- g) riparazioni o rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'effettuazione del servizio venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;
- h) individuazione di un ricovero per i mezzi impiegati nel servizio a non oltre 10 km dal centro città.

2. Con particolare riferimento alle lettere e) e g) del precedente comma, con la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta Anastasio Marco dichiara di avere preso preventiva conoscenza della tipologia delle pavimentazioni stradali oggetto di intervento e che, pertanto, ogni danno arrecato durante l'espletamento del servizio, dovrà essere completamente risarcito, mediante ripristino alle condizioni precedenti al servizio, entro 48 ore dal danno cagionato, salvo impossibilità accertata a provvedere entro detto termine per avverse condizioni meteorologiche, ma in ogni caso da ripristinare non appena le condizioni meteorologiche lo consentano.

3. La Ditta Anastasio Marco dovrà prendere disposizioni esclusivamente dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Geom. Fabrizio Perfetti o, in assenza di questi, dal Responsabile del Servizio o suo delegato; non dovrà recarsi in luoghi o svolgere servizi o attività proposti o richiesti da altri soggetti.

Art. 8 – Modalità e termini del servizio di sgombero neve

1. Le prestazioni inerenti lo sgombero della neve dovranno avere inizio, su iniziativa autonoma della Ditta Anastasio Marco, quando la coltre di neve supera i **5 (cinque) cm**. Contestualmente allo sgombero della neve dovrà essere sparso il sale in quantità adeguate.

2. La Ditta Anastasio Marco deve assicurare la copertura, contemporanea con più mezzi se necessario, di tutti gli agglomerati industriali (Bazzano-Paganica, Pile e Sassa)

3. Gli agglomerati sopra detti dovranno essere coperti tenuto conto delle effettive condizioni climatiche, dell'andamento delle precipitazioni nevose e delle differenti caratteristiche plano-altimetriche delle località servite. Ogni percorso effettivamente coperto deve essere comunicato al Servizio Tecnico **entro le 24 ore successive** al termine del servizio, al fine di consentire allo stesso accertamenti, anche a campione, della effettiva necessità, congruità e completezza dei servizi prestati. L'eventuale accertamento negativo potrà comportare il mancato riconoscimento o la parziale riduzione (in proporzione) dei corrispettivi spettanti ai sensi del precedente art. 2. La comunicazione del servizio può avvenire per posta elettronica all'indirizzo: *laquila@arapabruzzo.it*.

4. Salvo diversa indicazione scritta del R.U.P., il servizio deve assicurare, tenuto conto delle condizioni e delle caratteristiche delle strade, nonché della presenza di veicoli in sosta, la

transitabilità dell'intera carreggiata, con l'adozione delle cautele necessarie per evitare l'eccessivo accumulo di neve nella diretta prossimità degli accessi delle aziende, fermo restando l'obbligo dei proprietari e/o conduttori frontisti di provvedere in proprio allo sgombero della neve dagli accessi diretti alla pubblica via.

Art. 9 – Modalità e termini del servizio di sghiacciamento stradale

1. Gli interventi di sghiacciamento stradale dovranno avvenire in relazione alle condizioni meteorologiche, in modo da assicurare la continua e regolare percorribilità delle strade. In particolare, gli interventi sono dovuti in seguito a precipitazioni atmosferiche, tenuto conto del tasso di umidità presente.
2. Gli interventi, in ogni caso a sola richiesta scritta o verbale del R.U.P., sono effettuati nelle ore preserali o serali.
3. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano, Ditta Anastasio Marco è tenuta ad assicurare anche un secondo intervento da svolgersi nelle prime ore del mattino, al fine di assicurare la piena transitabilità delle strade entro le ore 8.00; questo secondo intervento potrà avvenire anche senza richiesta del R.U.P., qualora l'intervento serale sia stato richiesto dal R.U.P.
4. A pena del mancato riconoscimento della prestazione, ogni servizio effettivamente eseguito deve essere comunicato al Servizio Tecnico **entro le 24 ore successive** al termine del singolo servizio a mezzo posta elettronica all'indirizzo: *laquila@arapabruzzo.it*.
5. La Ditta Anastasio Marco è tenuta a fornire, approvvigionandosi per tempo e nelle quantità opportune, il sale necessario per lo sghiacciamento stradale. L'onere per la fornitura del sale si intende remunerato all'interno dei prezzi unitari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
6. Il mancato approvvigionamento, senza causa accertata, dà luogo ad applicazione di penali.

Art. 10 – Eccessiva onerosità. Sospensione del servizio per eventi eccezionali.

1. La Ditta Anastasio Marco non può avanzare riserve, né chiedere integrazioni nei pagamenti, in conseguenza dell'eventuale andamento climatico sfavorevole della stagione invernale, dovendosi tale circostanza ritenersi compresa nell'alea normale del contratto.
2. Per il caso di singole nevicate eccezionali, che rendano la prestazione della Ditta Anastasio Marco eccessivamente onerosa, il R.U.P., compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 L'Aquila, può modificare equamente le condizioni del contratto, autorizzando lo svolgimento di servizi aggiuntivi a quelli disciplinati dal presente articolo dietro corresponsione di un ulteriore corrispettivo, pattuito preventivamente per iscritto.
3. In caso di fenomeni che presentino le caratteristica di **eventi calamitosi**, il R.U.P. potrà disporre la sospensione del servizio oggetto del presente contratto; di norma l'eccezionalità che comporta la sospensione del servizio dovrà discendere da specifica dichiarazione di stato di calamità da parte del Sindaco od organi superiori, con contestuale dichiarazione di sospensione del servizio-neve

'ordinario'. In tali fattispecie, la Ditta Anastasio Marco nulla avrà a pretendere dall' A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 L'Aquila per l'intera durata della sospensione del servizio (non verrà riconosciuto, durante tale sospensione, neppure il canone fisso mensile), né potrà vantare diritti di prelazione nell'eventuale affidamento di servizi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza.

Art. 11 – Prestazione del servizio al di fuori del periodo-base

1. In caso di previsioni meteorologiche sfavorevoli, l' A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 L'Aquila può richiedere alla Ditta Anastasio Marco l'attivazione del servizio di sgombero e/o sghiacciamento anche al di fuori dell'intervallo base di cui all'art. 1 comma 1 (1 dicembre-15 aprile); dette prestazioni sono da ritenersi straordinarie ed occasionali e sono regolate, per la sola parte economica, esclusivamente dai commi successivi.

2. L'espletamento di interventi straordinari extra-periodo non dà luogo a riconoscimento di quote fisse mensili; la valutazione dei compensi sarà fatta applicando al numero delle ore di sgombero e/o sghiacciamento effettivamente eseguiti, le tariffe di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), depurate del ribasso di gara, ma maggiorate del 20%, per tener conto della straordinarietà del servizio.

3. Il servizio extra-periodo può essere attivato esclusivamente su richiesta scritta del Servizio Tecnico nella persona del R.U.P. o del Responsabile del Servizio Tecnico; detta richiesta deve pervenire all'affidatario con preavviso minimo di 24 ore rispetto all'inizio programmato del servizio, sulla base di previsioni meteorologiche avverse. E' facoltà del Servizio Tecnico revocare la richiesta di intervento prima dell'inizio effettivo del servizio, senza che l'affidatario possa accampare pretese.

Art. 12 –Penali

1. Per ogni mancata effettuazione in toto del servizio di sgombero o di sghiacciamento, entro il giorno di maturazione delle condizioni per interventi autonomi ovvero entro 24 ore dalla richiesta scritta del R.U.P., la Ditta Anastasio Marco è soggetta ad una penale di **€ 600,00 (Euro seicento/00)**.

2. L'effettuazione incompleta dei percorsi comporterà una proporzionale riduzione del compenso unitario dovuto, fermo restando l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno, pubblico o privato, derivante dall'inadempienza.

3. La riscossione di eventuali penali, da irrogarsi per iscritto da parte del R.U.P., avverrà mediante trattenuta sull'importo fisso mensile di cui all'art. 2. Detta trattenuta avverrà in corrispondenza della prima fatturazione successiva alla sanzione.

4. Oltre alle penali di cui al comma 1 ed alla decurtazione di cui al comma 2, è comunque a carico della Ditta Anastasio Marco il ristoro di ogni danno sofferto dall' A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 L'Aquila, ovvero richiesto da terzi all' A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 L'Aquila a seguito della



mancata, o parziale od imperfetta attuazione del servizio nei tempi e nei modi di cui al presente contratto.

Art. 13 – Riconoscimento dei dipendenti della Ditta Anastasio Marco. Reperibilità.

1. I dipendenti della Ditta Anastasio Marco dovranno dotarsi di un cartellino personale di riconoscimento con su riportati i dati della società di appartenenza, i dati anagrafici, la fotografia, la posizione assicurativa e previdenziale.

2. La Ditta Anastasio Marco è tenuta a comunicare, prima dell'avvio del servizio, un riferimento di telefonia mobile, reperibile 24 ore su 24, per eventuali comunicazioni urgenti da parte del Servizio Tecnico.

Art. 14 – Pagamenti

1. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture emesse con cadenza mensile. L'importo da fatturarsi risulterà dalla somma della quota fissa mensile e della quota variabile (sgombero neve, sghiacciamento), come risultante dai verbali di servizio rimessi al R.U.P. tassativamente entro i termini di cui all'art. 8 comma 3 ed art. 9 comma 4.

2. Parimenti, in caso di subappalto nei limiti di legge, alla Ditta Anastasio Marco saranno liquidati i compensi dovuti mensilmente per il servizio espletato; in tal caso la Cooperativa ACF è tenuta a produrre all'A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila idonea documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione della quota di competenza al/ai subappaltatore/i.

Art. 15 – Inosservanza degli obblighi da parte della Ditta Anastasio Marco. Risoluzione del contratto.

1. Qualora la Ditta Anastasio Marco, nell'espletamento del servizio, non applichi scrupolosamente quanto previsto dal presente contratto, ovvero quanto impartito dal R.U.P., sarà soggetto al pagamento delle penali di cui all'articolo 13 del presente contratto, fermo restando l'obbligo di ripetere e/o regolarizzare, ove possibile, a propria cura e spese, le operazioni non corrette.

2. L' A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 L'Aquila si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa degli inadempimenti di cui al comma precedente, ivi compreso ogni onere legato all'eventuale necessità di reperire altra ditta per effettuare il servizio in caso di accertata e ripetuta inadempienza.

3. In caso di reiterazione, per almeno **3 (tre) volte** nel corso della durata del contratto, di inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto, senza che la Ditta Anastasio Marco possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 L'Aquila, che provvederà ad incamerare senz'altro la cauzione definitiva prestata dalla Ditta Anastasio Marco

4. L' A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 L'Aquila procede alla risoluzione di diritto del contratto in caso di fallimento Ditta Anastasio Marco.

Art. 16 – Responsabilità solidale

Nel caso di subappalto, la Ditta Anastasio Marco ed il subappaltatore sono solidalmente responsabili per ogni inadempienza, nonché per ogni danno sofferto dall' A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 L'Aquila o da terzi o arrecato al patrimonio e degli stessi rispondono in forma solidale, come da art. 7, comma 1, lett. e) e g) ed art. 13 comma 4.


Art. 17 – Controversie

1. Ogni eventuale controversia tra l' A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 L'Aquila e la Ditta Anastasio Marco nel corso dell'esecuzione del contratto e che non sia stata definita in via bonaria, sarà deferita al giudice ordinario. In tal caso il foro competente sarà quello di L'Aquila. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 18 – Agevolazioni

Il presente contratto è stipulato nell'interesse dell'A.R.A.P. che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 22 e 54 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno - D.P.R. 6.3.1978, n. 218.

L'Aquila, _____


A.R.A.P.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Sutti)

Ditta **ANASTASIO MARCO**

IL TITOLARE

(Anastasio Marco)